NEXUS
professionisti d'impresa

LEGGE 197/2022 c.d. LEGGE DI STABILITA'

Le misure volte a favorire la c.d. TREGUA FISCALE

Con la legge di stabilità 2023 (Legge 197/2022) sono state introdotte diverse misure riguardanti la definizione agevolata dei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Con questa circolare si fornisce una panoramica delle principali misure contenute nel testo di legge.

**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE DICHIARAZIONI – COMMI DA 153 A 159

Tra le misure di sostegno al contribuente è stata introdotta la definizione agevolata delle somme chieste con le comunicazioni di irregolarità, c.d." **avvisi bonari**". Sostanzialmente rientrano in questa misura agevolativa gli avvisi scaturenti dai controlli automatizzati effettuati dall'amministrazione finanziaria in base ai seguenti articoli:

- Articolo 36-bis del DPR 600/1973;
- Articolo 54-bis del DPR 633/1972;

La norma dispone che i periodi di imposta interessati dai suddetti controlli automatizzati sono i seguenti:

- Periodo di imposta in corso al 31.12.2019;
- Periodo di imposta in corso al 31.12.2020;
- Periodo di imposta in corso al 31.12.2021;

Nel caso in cui il controllo riguardi uno dei suddetti periodi di imposta l'agevolazione consiste nel pagamento di quanto dovuto con una **sanzione del 3% anziché del 10%** come normalmente avviene con i c.d. "avvisi bonari" entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Si specifica che la definizione può avere luogo solo se i termini di pagamento degli avvisi **non sono scaduti alla data del 1° gennaio 2023 ovvero sono stati recapitati dopo tale data.**

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'art. 15-ter del DPR n. 602/1973 e cioè lieve tardività nel versamento della prima o unica rata non superiore a 7 giorni, lieve carenza nel versamento per un importo non superiore al 3% (e in ogni caso a € 10.000) e tardivo versamento di una

rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salvo l'applicazione delle sanzioni per la carenza/ritardo.

È inoltre confermata la possibilità di aderire a questa definizione agevolata anche per gli avvisi bonari per i quali è in corso un pagamento rateale (**indipendentemente dal periodo di imposta al quale si riferiscono**). In questo caso è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- Il pagamento rateale deve essere ancora in corso alla data del 01.01.2023;
- Per la rideterminazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)
- Non deve essere intervenuta alcuna decadenza dalla rateazione;

Sulle rate residue si beneficia dell'applicazione della sanzione del 3% anziché del 10% ed il pagamento rateale prosegue con l'originario paino di ammortamento;

E' inoltre confermata la possibilità di optare per un pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di parti importo a prescindere dall'ammontare del debito (in precedenza per i debiti fino ad Euro 5.000,00 il pagamento era consentito fino ad un massimo di 8 rate trimestrali).

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Sembrerebbe che la "modifica" del numero di rate rispetto al piano originario di rateazione (fino a 20) sia possibile soltanto se l'importo originario non è superiore a € 5.000 (alla luce della modifica operata dalla Finanziaria 2023).

Diversamente, se l'importo originario è superiore a € 5.000, poiché la possibilità di scegliere la rateazione fino a 20 rate risultava possibile anche anteriormente al 2023, qualora il contribuente abbia scelto di rateizzare in un numero inferiore (ad esempio, 10 rate), ora non può modificare tale piano incrementando le rate (fino a 20).

**

RAVVEDIMENTO SPECIALE CON SANZIONI RIDOTTE – COMMI DA 174 A 178

Con tale normativa è prevista la possibilità di regolarizzare i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate riferiti a dichiarazioni che riguardano il periodo di imposta in corso al 31.12.2021 ed a i periodi precedenti. Tale ravvedimento speciale con sanzioni ridotte ha le seguenti caratteristiche:

- Ai fini della regolarizzazione è richiesto il **versamento di una sanzione pari ad 1/18 del minimo previsto, oltre a imposte ed interessi**;

- Le dichiarazioni ravvedibili devono essere validamente presentate, quindi possono essere anche tardive nei 90 giorni dalla scadenza, ma non possono essere ravvedute quelle considerate omesse;
- **Il ravvedimento non riguarda gli avvisi scaturenti dai controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis DPR 600/73 e di cui all'art. 54-bis DPR 633/72** (già oggetto della definizione agevolata trattata nel precedente paragrafo);
- Il versamento può avvenire in unica soluzione o in 8 rate trimestrali di pari importo scadenti il 30.06-30.09-20.12 e 31.03 di ogni anno. Sulle rate andrà applicato un interesse pari al 2%;
- La regolarizzazione si perfeziona con:
    - La rimozione dell'irregolarità / omissione (vale a dire presentazione di una dichiarazione integrativa);
    - Il versamento **entro il 31.03** di quanto dovuto o della prima rata;
- Il ravvedimento speciale è consentito a condizione che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, **le violazioni non siano ancora state contestate con atto di liquidazione, accertamento o recupero**;
- Non può essere applicato a violazioni che riguardano il quadro RW (attività detenute all'estero)
- Si segnala infine che per tale ravvedimento mancano i provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia Entrate.

**

STRALCIO CARICHI FINO A 1.000 € - COMMI DA 222-230

E' stato previsto l'annullamento automatico alla data del **31.03.2023** dei debiti:

- **Di importo residuo all'1.1.2023 fino a € 1.000** (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni)
- Risultanti da **singoli carichi** (partita di ruolo) affidati all'Agente della riscossione da parte delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali pubblici nel **periodo 2000 – 2015**

Per l'annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

In caso di pagamento di un debito rientrante nell'ambito della norma entro il 31.03.2023 il debitore non avrà diritto ad alcun rimborso.

Anche i carichi derivanti da precedenti rottamazioni e del c.d. "saldo e stralcio" rientrano nell'annullamento automatico.

Si ritiene che la norma riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione, risultando quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori e quelli affidati ai concessionari locali.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- Le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- Le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- Le risorse proprie tradizionali ex art.2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune)
- L'IVA riscossa all'importazione

Enti diversi da quelli statali

Per quanto riguarda gli ENTI DIVERSI dalle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali pubblici lo stralcio automatico opera solo per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni ed interessi di mora (tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle spese di procedura e notifica della cartella).

Con riferimento alle sanzioni (comprese quelle per **violazione del Codice della Strada**) lo stralcio opera solo per gli interessi.

L'Ente creditore può disporre la non applicazione delle previsioni in esame con Provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

**

ROTTAMAZIONE-QUATER – COMMI DA 231 A 252

La Rottamazione quater riguarda i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione **dall'1.1.2000 al 30.06.2022** (**non bisogna considerare la data di notifica della cartella ma la *data di consegna del ruolo* che è antecedente**, nel caso invece degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito si deve considerare la *data di trasmissione del flusso di carico* che è successiva alla notifica).

Rientrano nella rottamazione non solo qualsiasi imposta ma anche i contributi INPS ed INAIL, non vi rientrano invece le entrate riscosse in proprio dagli enti creditori o tramite affidamento ai propri concessionari locali. I ruoli delle Casse di previdenza private non rientrano

automaticamente nella rottamazione in quanto occorre apposita delibera dell'Ente da adottare entro il 31.1.2023.

Possono essere inclusi nella definizione agevolata anche i carichi indicati in precedenti edizioni della rottamazione e del c.d. "saldo e stralcio" (**anche nel caso in cui il debitore sia decaduto per non aver pagato le rate).**

Le ultime rate della rottamazione ter scadono quest'anno nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, i contribuenti potrebbero non pagare nulla il prossimo febbraio e presentare una nuova istanza nei termini di legge fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione quater e beneficiando di un'ulteriore dilazione.

Sono **escluse** dalla rottamazione:

- Le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali)
- IVA riscossa all'importazione
- Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di stato
- Somme da condanna della Corte dei Conti
- Sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali
- Sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada

L'adesione alla rottamazione-quater è particolarmente vantaggiosa poiché sono annullati non solo sanzioni ed interessi di mora ma anche l'aggio e gli interessi affidati all'agente della riscossione. ***Restano dovuti quindi solo la quota capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive.***

Per poter accedere alla rottamazione bisogna presentare (esclusivamente in via telematica) entro il *30.04.2023* apposita domanda (sarà disponibile sul sito AdER 20 giorni dopo la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale). Il debitore può decidere quali carichi definire, non dovendo per forza sanare l'intera cartella di pagamento, considerando però che i singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Entro il 30.06.2023 l'agente della riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute il cui **pagamento** potrà avvenire **in unica soluzione entro il 31.7.2023** oppure potrà essere **dilazionato in rate scadenti il 31.07.2023 e il 30.11.2023** (pari ciascuna al 10% delle somme dovute) **ed il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno per i successivi 4 anni** con quote tutte di pari ammontare (con applicazione del tasso d'interesse del 2% annuo). I versamenti possono avvenire con bollettini precompilati, domiciliazione in c/c bancario oppure presso gli uffici dell'agente della riscossione. E' in ogni caso esclusa la compensazione mediante crediti nel modello F24. *Sono tollerati ritardi non superiori a cinque giorni con riferimento alla totalità delle rate.*

In caso di **decadenza** il debito residuo potrà essere oggetto di un piano di rientro secondo le regole ordinarie **con ripristino delle sanzioni originarie con relativo conteggio di interessi e aggi.**

Una volta trasmessa l'istanza si determinano i seguenti effetti:

- Non possono essere iscritte nuove misure cautelari né avviate nuove procedure esecutive e sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza. Rimangono però i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione della domanda e dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo mediante richiesta all'esattore;
- Sono sospese anche le procedure esecutive in corso;
- Si è considerati adempienti ai fini del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni";
- Si determina il rilascio del DURC.

La sospensione delle procedure esecutive **si tramuta in estinzione con il versamento della prima rata in scadenza il 31.07.2023 (ad eccezione delle procedure di pignoramento per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).**

La presenza di un contezioso in corso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Nel caso il cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

**

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI – COMMI DA 166 A 173

E' stata introdotta anche la possibilità di regolarizzare le irregolarità/infrazioni/inosservanze degli **obblighi o adempimenti di natura formale.** È importante precisare che si deve trattare di quelle irregolarità che hanno le seguenti caratteristiche:

- Non influiscono sulla determinazione della base imponibile e sul relativo pagamento;
- Devono essere state commesse entro il 31.10.2022;

Per il perfezionamento della sanatoria è necessario:

- Rimuovere l'irregolarità o omissione;
- Procedere con il versamento di Euro 200,00 per ciascun periodo di imposta. Tale versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024;

La regolarizzazione è esclusa per:

- Gli atti di contestazione delle sanzioni emessi ex art. 5-quater DL 167/90
- Emersione di attività finanziarie detenute all'estero;
- Violazione con atti divenuti definitivi alla data del 01.01.2023;

Si specifica che si è in attesa dei provvedimenti attuativi da parte dell'agenzia delle entrate

**

ADESIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO – COMMI DA 179 a 185

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento riguarda i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate e riguarda sostanzialmente la possibilità di definire gli atti di accertamento che **non siano impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023.**

Con tale definizione è prevista l'applicazione di una **sanzione ridotta pari a 1/18** del minimo con riferimento a:

- PVC consegnati entro il 31.03.2023;
- Avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023. E' richiesto il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/18 entro il termine per presentare ricorso;
- Atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori ex art. 5-ter, D.Lgs n.° 218/97 notificati entro il 31.03.2023. E' richiesto il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/18 entro il termine per presentare ricorso;
- Atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili al 01.01.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia Entrate successivamente, entro il 31.03.2023. E' richiesto il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/18 e degli interessi applicati entro il termine per presentare ricorso;

Modalità di versamento della sanzione ridotta:

- **Non è ammessa la compensazione;**
- Le somme dovute possono essere **rateizzate fino ad un massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata;
- Sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

Si è in attesa dei provvedimenti attuativi da parte dell'agenzia delle Entrate

NEXUS

professionisti d'impresa

TREGUA FISCALE FINANZIARIA 2023 (LEGGE 197/2022)

	COSA RIGUARDA	*DI QUALE PERIODO*	*QUANDO PAGARE*	*QUANTO PAGARE*
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI commi da 153 a 159 e circolare 1/E del 13/01/2023	AVVISI BONARI AdE ex art.36 bis e 54bis	2019-2020-2021 (gli avvisi non devono essere scaduti all'1/1/2023) piani di rateazione di qualsiasi periodo regolarmente in corso al 1° gennaio 2023	entro 30 gg dal ricevimento dell'avviso per le rateazioni viene esteso il numero di rate a 20 indipendentemente dall'importo della comunicazione ed anche per quelle già in corso all'1/1/2023	imposta +interessi +sanzione 3%
RAVVEDIMENTO SPECIALE commi da 174 a 178 (si attendono disposizioni attuative AdE e istituzione cod.tributo)	VIOLAZIONI NON ANCORA CONTESTATE ALLA DATA DEL PAGAMENTO (NO AVVISI 36BIS E 54 BIS E NO ERRORI FORMALI)	2021 e precedenti	entro 31/3/2023 pagamento integrale o I rata (max 8) 30.06 - 30.09 - 20.12 - 31.3	imposta +interessi +sanzione ridotta ad 1/18 del minimo
STRALCIO commi da 222 a 230	CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE AL 31/03/2023	dal 2000 al 2015 di importo fino a 1.000€		NON SI PAGA NULLA
ROTTAMAZIONE QUATER commi da 231 a 251	CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DALL'1/1/2000 AL 30/6/2022		entro 31/7/2023 max 18 RATE previa domanda da presentare entro il 30/4/2023 previa domanda da presentare entro il 30/4/2023	solo imposta
REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI commi da 166 a 173 (si attendono disposizioni attuative AdE)	IRREGOLARITA' FORMALI	FINO AL 31/10/2022	31/3/2023 e 31/3/2024 (2 rate pari importo)	200 € PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA
DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO commi da 179 a 185	ATTI DI ACCERTAMENTO	PVC consegnati entro 31/3/23 AVVISI DI ACCERTAMENTO/ RETTIFICA/ LIQUIDAZIONE E ATTI DI RECUPERO non impugnati ed impugnabili all'1/1/23 o notificati entro 31/3/23 ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE notificati entro il 31/3/23	il perfezionamento della definizione segue le rgole a regime è prevista la rateazione in max 20 rate non è ammessa la compensazione	IMPOSTA +INTERESSI +SANZIONE 5%

NEXUS Società Tra Professionisti
Corso Vittorio Emanuele II n.44 - 26100 Cremona - Codice Fiscale e Partita IVA 01611430198
email: info@nexus-stp.it